



**REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DI INFORMAZIONI RILEVANTI
E PRIVILEGIATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Gruppo MutuiOnline S.p.A.

Aggiornata al 3 dicembre 2019

Versione 4.0

Gruppo MutuiOnline S.p.A. (in breve Gruppo MOL S.p.A. o MOL Holding S.p.A.)

Sede Legale: Via F. Casati, 1/A - 20124 Milano, Italy

Sede Operativa: Via Desenzano, 2 - 20146 Milano, Italy

Tel +39.02.8344.1 - Fax +39.02.91.39.08.63 - internet: www.gruppomol.it

C.F. e P.I. 05072190969 - REA 1794425 - CCIAA 05072190969

Capitale Sociale Euro 1.012.354,01 Interamente Versato

INDICE

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI.....	5
4.	MISURE DI CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI.....	6
5.	REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI RILEVANTI O PRIVILEGIATE	7
6.	COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	7
7.	RITARDO DELLA COMUNICAZIONE	9
8.	DISPOSIZIONI FINALI	10

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito il “**Regolamento**”) è adottato dalla società Gruppo MutuiOnline S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in conformità a quanto previsto dall’art. 1.C.1, lettera j), del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate.
- 1.2 Il Regolamento, adottato in attuazione della disciplina contenuta nell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“**MAR**”), nonché nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 (“**ITS 1055**”), contiene le disposizioni relative alla gestione di informazioni rilevanti e alla gestione e comunicazione all’esterno di informazioni privilegiate di cui all’art. 7 del MAR e di cui all’art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) riguardanti la Società e le società da essa controllate (le “**Società Controllate**”). Le informazioni privilegiate sono oggetto, ai sensi di legge, di un obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
- 1.3 Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamentari vigenti in materia e a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle informazioni privilegiate laddove queste non possano essere comunicate al pubblico; il Regolamento, in particolare, è volto a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato, fornire adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e a regolamentare l’utilizzo e la gestione di ogni informazione privilegiata in capo alla Società.
- 1.4 Al rispetto del Regolamento sono tenuti tutti i componenti gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della Società e delle Società Controllate, che si trovano ad avere accesso per qualsiasi ragione ad informazioni rilevanti e privilegiate (i “**Soggetti Obbligati**”).

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, del MAR, per informazione privilegiata si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente,

direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (le “**Informazioni Privilegiate**”).

- 2.2 Ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del MAR, un’informazione si ritiene di carattere preciso se:
- a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari della Società.
- 2.3 Ai sensi dell’art. 7, paragrafo 4, del MAR, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari della Società, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
- 2.4 L’Informazione Privilegiata può consistere in una decisione assunta o in un’attività posta in essere sia dalla Società (la “**Informazione Privilegiata Endosocietaria**”), sia da soggetti diversi rispetto alla Società ovvero quando si tratta di un fatto, evento o circostanza oggettivi (la “**Informazione Privilegiata Esosocietaria**”). L’Informazione Privilegiata Endosocietaria è comunicata a seguito dell’assunzione della decisione o dell’effettuazione dell’attività da parte dell’organo sociale o del responsabile competente per le materie che sono oggetto dell’informazione stessa. L’Informazione Privilegiata Esosocietaria è comunicata a seguito di una valutazione effettuata dalla funzione di *Investor Relations*, abilitata all’accertamento della natura privilegiata dell’informazione.
- 2.5 La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, l’Informazione Privilegiata che riguardi direttamente detta Società, garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l’Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell’Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, in ogni caso, (ii) nel rispetto

delle previsioni dell'ITTS 1055; il tutto in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.

- 2.6 Le informazioni relative, direttamente o indirettamente, alla Società, ai suoi strumenti finanziari o alle Società Controllate, che non possano essere qualificate come Informazioni Privilegiate in quanto riferite a eventi e circostanze ancora non verificatisi ma che hanno una sufficiente probabilità di divenire in un secondo momento Informazioni Privilegiate, sono soggette a riservatezza (le “**Informazioni Rilevanti**”).

3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

- 3.1 Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto a:

- a) mantenere la segretezza circa le Informazioni Rilevanti;
- b) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, utilizzando le Informazioni Rilevanti esclusivamente nell'espletamento della propria funzione, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- c) rispettare le disposizioni e la procedura dettata per la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni dal successivo art. 6 del presente Regolamento.

- 3.2 La documentazione inerente all'Informazione Rilevante deve essere conservata a cura del Soggetto Obbligato, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Soggetto Obbligato debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Rilevante, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevuti, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

- 3.3 Ogni rapporto da parte del Soggetto Obbligato con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Rilevanti, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della funzione *Investor Relations*, la quale dovrà ottenere l'autorizzazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato della Società.

4. MISURE DI CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI

4.1 La Società adotta misure idonee a mantenere la segretezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti.

Le stesse misure sono altresì applicate:

- alle Informazioni Privilegiate già perfezionate per le quali, tuttavia, sia stato richiesto nelle forme dovute il ritardo nella comunicazione all'esterno, e fino a che tale comunicazione sia avvenuta;
- anche a valle della predetta comunicazione, rispetto a tutto il materiale preparatorio e istruttorio, fatta salva la possibilità di riclassificazione a cura del responsabile primario del contesto informativo al quale il materiale afferisce.

4.2 La distribuzione dell'Informazione Rilevante, che deve avvenire esclusivamente nei confronti delle persone che effettivamente necessitano di averne conoscenza, è affidata alla responsabilità, previa consultazione con il Presidente e/o l'Amministratore Delegato, della funzione *Investor Relations*, la quale contestualmente assicura l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate da parte della Funzione Amministrazione e Controllo.

4.3 La Funzione Amministrazione e Controllo della Società si riserva la facoltà di inviare comunicazioni di iscrizione e/o aggiornamento al registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti o Privilegiate a tutti quei soggetti che sono a conoscenza dell'Informazione Rilevante, nelle forme e nelle modalità che riterrà più congrue, avendo riguardo al caso concreto.

4.4 L'attività di riproduzione dell'Informazione Rilevante, a qualunque titolo e in qualunque forma effettuata, deve avvenire sotto la supervisione del personale a ciò abilitato.

4.5 Le Informazioni Rilevanti, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, devono essere protette con chiavi d'accesso o sistemi di criptazione e/o codificazione idonei, anche nell'archiviazione.

5. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI RILEVANTI O PRIVILEGIATE

- 5.1 Il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Privilegiate consiste in una banca dati informatica, recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate (il “**Registro**”).
- 5.2 L'iscrizione nel Registro avviene sia per attività, eventi e processi che abbiano carattere ripetitivo e permanente, sia per singole attività, eventi e processi specifici.
- 5.3 Il Registro è unico ed è tenuto a cura della funzione Amministrazione e Controllo della Società, nella persona del CFO Francesco Masciandaro, che stabilisce i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del registro sono disciplinati in apposita procedura.

6. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 6.1 L'Informazione Privilegiata è comunicata secondo le modalità stabilite dalla legge a cura della funzione *Investor Relations*, secondo quanto di seguito indicato.
- 6.2 La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ai sensi del presente articolo, è effettuata, tenuto conto delle caratteristiche dell'informazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dal Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, oltre che dall'organo sociale o dal soggetto responsabile competente per le materie che sono oggetto dell'informazione stessa.
- 6.3 Nel caso l'informazione non sia da considerarsi privilegiata, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato si attivano, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento. Nel caso in cui l'informazione è da considerarsi privilegiata, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato si attivano, in collaborazione con la funzione *Investor Relations*, affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa

al pubblico, tramite un apposito comunicato stampa, secondo quanto stabiliti nei successivi paragrafi.

- 6.4 La funzione *Investor Relations*, sotto le indicazioni e la responsabilità del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, valuta se attivare specifiche verifiche preventive con le Autorità di Vigilanza (Borsa Italiana S.p.A., Consob), anche ai fini - se del caso - di richiedere nelle forme dovute il ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata, ai sensi del successivo art. 7 del presente Regolamento.
- 6.5 La bozza di comunicato predisposta ai sensi delle disposizioni che precedono è sottoposta all'approvazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, oltre che alla revisione dell'organo sociale o del soggetto apicale competente per le decisioni che sono oggetto dell'informazione stessa.
- 6.6 La funzione *Investor Relations* recepisce le eventuali osservazioni o modifiche al comunicato e riceve l'autorizzazione per la pubblicazione del medesimo dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato secondo quanto previsto al precedente punto 6.3. Ai sensi della normativa vigente, la funzione *Investor Relations* diffonde dunque il comunicato, immettendolo nel circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, trasmettendolo così anche alla CONSOB e alle agenzie di stampa collegate al sistema.
- 6.7 La funzione *Investor Relations* assicura la completezza, l'integrità e il precedente stato di riservatezza delle informazioni privilegiate comunicate al pubblico, rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro diffusione, come previsto dal comma 1 dell'articolo 2 dell'ITS 1055
- 6.8 A conclusione delle procedure sopra specificate, il comunicato stampa è pubblicato, a cura della funzione *Investor Relations*, sul sito internet della Società, con specifica indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento. La Società pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni le informazioni privilegiate che ha reso note al pubblico, adempiendo così alla previsione del comma 1 dell'articolo 17 MAR. Il sito internet consente ad

ogni utente di accedere alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito, senza discriminazioni e gratuitamente, in una sezione facilmente individuabile.

7. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE

- 7.1 La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le “**Condizioni per il Ritardo**”):
- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
 - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
- 7.2 La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, con la collaborazione della funzione *Investor Relations*, sotto la diretta responsabilità del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 Nel caso si individui la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, la Società deve utilizzare strumenti tecnici che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'art. 4, par. 1, dell'ITS 1055.
- 7.4 Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato garantiscono la riservatezza e la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata, adottando ogni misura che ravvisino idonea, nel caso concreto, ad assicurare il mantenimento della citata riservatezza.
- 7.5 La Società monitora nel continuo la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione e laddove la riservatezza non sia più garantita e/o sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo, l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico quanto prima possibile, con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

7.6 Immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve notificare il ritardo della comunicazione all'autorità competente e fornire per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo, usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. La notifica del ritardo all'autorità deve comprendere le informazioni previste ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, dell'ITS 1055.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative della Società, nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall'esperienza applicativa o dalla prassi di mercato.

3 dicembre 2019

Gruppo MutuiOnline S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alessandro Fracassi



Allegato 1 – Appendice normativa

Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate del 16 luglio 2018**Articolo 1 - Ruolo del consiglio di amministrazione****Criteri applicativi****1.C.1. Il consiglio di amministrazione:**

j) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")**Capo 3 – Obblighi di comunicazione*****Articolo 17 MAR*****Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate**

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF

o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.

Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO₂ equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO₂ equivalente e una soglia minima di potenza termica nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
 - c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una

spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
 - b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
 - c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
 - d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:
 - a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
 - b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.

L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.

7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.
10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:
 - a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e
 - b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).

**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016
("ITS 1055")**

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Capo II – Strumenti tecnici per un'adeguata comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico

Articolo 2

Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico

1. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di:
 - a) diffondere le informazioni privilegiate:
 - i. senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia;
 - ii. gratuitamente;
 - iii. simultaneamente in tutta l'Unione;
 - b) comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
 - i. la natura privilegiata delle informazioni comunicate; l'
 - ii. identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa;
 - iii. l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - iv. l'oggetto delle informazioni privilegiate;

- v. la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione

Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione

2. I partecipanti al mercato delle quote di emissioni tenuti a divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011 possono usare gli strumenti tecnici che detto regolamento prevede a tale scopo anche per divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, a condizione che le informazioni privilegiate da divulgare abbiano sostanzialmente lo stesso contenuto e che lo strumento tecnico usato per la divulgazione ne assicuri la comunicazione ai pertinenti mezzi di informazione.

Articolo 3

Publicazione delle informazioni privilegiate su un sito web

I siti web di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 soddisfano i requisiti seguenti:

- a) consentono agli utenti di accedere alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente;
- b) consentono agli utenti di reperire le informazioni privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
- c) assicurano che le informazioni privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

Capo III – Strumenti tecnici per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico

Articolo 4

Notifica del ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e spiegazione per iscritto

1. Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:
- a) data e ora:
 - i. della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;

-
- iii. della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) identità delle persone che presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sono responsabili:
- i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii. del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata;
 - iv. della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
- i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
2. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, fornendone una spiegazione per iscritto e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente.
- L'autorità competente pubblica sul proprio sito web il nominativo dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e l'indicazione del mezzo elettronico di cui al primo comma. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
3. Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che la notifica del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti:
- a) identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa;
 - b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
-

- d) identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico;
 - e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
 - f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico.
4. Se, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell'autorità competente, il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Notifica dell'intenzione di ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate

1. Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente che è un ente creditizio o finanziario notifica per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, l'intenzione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

Se trasmette la notifica di cui al primo comma per via elettronica, l'emittente usa il mezzo elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. L'autorità competente comunica per iscritto all'emittente la decisione di autorizzare o di rifiutare il ritardo nella divulgazione assunta in base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza dell'informazione.
3. L'emittente comunica all'autorità competente qualsiasi nuova informazione che possa influenzarne la decisione circa il ritardo nella divulgazione dell'informazione privilegiata con lo stesso strumento tecnico usato per trasmetterle la notifica di cui al paragrafo 1.

Capo III – Disposizioni Finali

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.